



## *Premessa*

Nona candelina per questo libro con un cambiamento di sostanza rispetto alla precedente edizione: i riferimenti ai principi contabili internazionali dello IASB sono stati tolti e hanno trovato autonomo spazio nel volume “Gli standard dello IASB nel sistema contabile italiano”, sempre edito da Giappichelli.

Il cambio è stato reso necessario dall’aumento, man mano crescente negli anni, degli IAS/IFRS, cui i recenti IFRS 9, IFRS 15 e IFRS 16 hanno contribuito significativamente. Era tempo di dedicare ad essi un volume autonomo e ridurre conseguentemente le dimensioni del presente testo.

Pertanto da questa edizione, il libro è basato sull’analisi della legge civile in materia di bilancio di esercizio e dei principi contabili nazionali dell’Organismo Italiano di Contabilità, in qualità di regole interpretative e integrative delle norme del Codice Civile, applicabili alle imprese industriali, commerciali e di servizi. Il volume non affronta le questioni tipiche del bilancio consolidato, dei bilanci straordinari e intermedi, dei bilanci per settori di attività per i quali esistono norme specifiche (per es. bancari, assicurativi), delle regole fiscali in materia di redditi imponibile e delle problematiche connesse ai controlli operati sul bilancio dai vari organi sociali. Quali novità principali di questa edizione si segnalano il nuovo OIC 11 sulle finalità e postulati di bilancio, la rendicontazione “non finanziaria” di cui al D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 e la guida interpretativa per la redazione della Relazione sulla Gestione emanata congiuntamente da CNDCEC e Confindustria.

Dopo i primi due capitoli, dedicati al ruolo e ai postulati del bilancio ed agli schemi formali dei prospetti previsti dalla legge, l’articolazione del volume è sostanzialmente basata sulle classi di voci dello schema di Stato Patrimoniale, discusse nella loro problematiche di classificazione, valutazione ed esposizione in bilancio. In ogni capitolo è inizialmente descritta la classificazione delle voci di Stato Patrimoniale fornita dal Codice Civile e i connessi riflessi nel Conto Economico. Segue quindi l’esame delle problematiche valutative e di collocazione in bilancio delle voci scaturenti dai giudizi di fine periodo.

I riferimenti normativi sono aggiornati a luglio 2018.

Durante la trattazione ho cercato di tener presente quale principale destinatario di queste pagine, perlomeno nelle mie intenzioni, lo studente universitario dei corsi di Ragioneria, che ha (tendenzialmente) già superato il corso di Economia aziendale, nel

quale sono state fornite le prime nozioni logiche sul bilancio di esercizio. In questo volume pertanto l'accento cade principalmente sulle problematiche di applicazione delle regole di valutazione e di classificazione imposte dal quadro normativo attualmente esistente. Salvo alcune esemplificazioni per i casi meno immediati, ho evitato di presentare le rilevazioni in partita doppia, rinviando per il loro studio ad altri testi.

Al tempo stesso, ho cercato di tener presente che la sempre maggiore compressione dei corsi universitari richiede anche un notevole grado di sintesi, durante le lezioni e nella stesura dei testi. Spero di esserci riuscito, magari a scapito dello sviluppo più articolato di alcune parti più "interessanti" per lo studioso ma che esorbitano dalla concreta possibilità di essere trattate in un corso dei primi anni. Va peraltro detto che la crescente sofisticazione del quadro normativo rende sempre più difficile questa ricerca di semplificazione. Per cercare comunque di fornire il dovuto approfondimento sulle questioni "più complicate", ho inserito numerosi box contenenti l'analisi di specifiche problematiche applicative.

Questo volume è dedicato agli studenti del corso di Ragioneria generale dell'Università di Genova, Dipartimento di Economia, dai quali ho ricevuto numerosi stimoli per la redazione ed ai quali mi rivolgo in cerca di ulteriori miglioramenti. Leggere un bilancio e scoprire con esso la gestione aziendale che ne sta alla base è un passaggio decisivo per comprendere il moderno funzionamento delle aziende nel sistema economico. Spero che questa capacità continui ad essere pazientemente sviluppata anche al di là del corso universitario: è troppo importante per capire il mondo in cui viviamo.

Per i loro suggerimenti ringrazio i colleghi che nel corso degli anni hanno adottato questo libro nei loro corsi.

Una dedica particolare, poi, mi sento di rivolgerla ai miei Maestri, il Prof. Umberto Bertini ed il Prof. Luciano Marchi, ringraziandoli per la formazione economico-aziendale impartitami nella allora esistente Scuola Pisana dal cui dottorato provengo e che assieme ad altri colleghi abbiamo cercato di tener viva nei nostri insegnamenti. Oggi le cose purtroppo vanno diversamente, c'è molto più individualismo anche nelle carriere universitarie e la riconoscenza è una parola decisamente fuori moda. Ma il mio ricordo personale è sempre positivo.

Un caro ricordo infine è rivolto a due professori cui debbo buona parte della mia passione per questa materia quando ero ai primi due anni di Università: il Prof. Renzo Corticelli, che mi ha dato i primi schemi logici della Ragioneria e il Prof. Carlo Caramiello, che mi ha insegnato a "far parlare" i bilanci. Lo leggeranno da lassù, Renzo con la sua infinita pazienza e Carlo dietro ai suoi imperscrutabili occhiali scuri. Spero che il loro giudizio non sia eccessivamente severo.

ALBERTO QUAGLI  
quaglia@economia.unige.it

Università di Genova, settembre 2018

## ***Ruolo e postulati del bilancio di esercizio***

SOMMARIO: 1.1. Bilancio come sintesi contabile e bilancio come «pacchetto» informativo. – 1.2. Le funzioni del bilancio. – 1.3. I principi contabili come regole del bilancio: uno sguardo d' assieme al quadro normativo. – 1.4. I postulati del bilancio di esercizio secondo il Codice Civile (artt. 2423-2423 *bis*). – 1.4.1. La struttura del bilancio (art. 2423, primo comma). – 1.4.2. La clausola generale del bilancio (art. 2423, secondo comma). – 1.4.3. I postulati di bilancio dell'art. 2423 *bis*. – 1.5. I postulati del bilancio di esercizio secondo i principi contabili dell'OIC. – 1.6. Una sintesi dei postulati del bilancio di esercizio. – 1.7. I criteri basilari di valutazione, costo e *fair value*, e le finalità del bilancio.

### ***1.1. Bilancio come sintesi contabile e bilancio come «pacchetto» informativo***

Il bilancio di esercizio rappresenta da tempo uno dei temi principali della ragioneria, per la centralità che occupa nell'intero sistema delle rilevazioni aziendali. Esso costituisce un modello, ossia una rappresentazione semplificata, della dinamica gestionale e dei relativi valori economico finanziari, verificatisi nell'esercizio trascorso, pur racchiudendo al suo interno elementi determinati sulla base di prospettive future.

È necessario precisare fin da subito che il bilancio di esercizio può essere inteso con due accezioni leggermente diverse.

Il primo significato, più ampio e comprensivo del secondo, intende il bilancio di esercizio come il sistema di dati elaborati ogni esercizio amministrativo, raccolti in un unico «package» informativo, volto nel suo complesso a illustrare lo svolgimento della vita aziendale. In questo senso entro il bilancio possono essere sintetizzate grandezze diverse, ottenute con logiche di determinazione sensibilmente differenti, ma il cui scopo comune sia quello di informare sugli esiti dell'esercizio appena concluso.

La seconda accezione, più tradizionale, vede il bilancio come la sintesi di periodo del sistema di contabilità generale, fondata sull'impiego del conto come strumento elementare di rilevazione della evoluzione di singole grandezze relative alla dinamica finanziaria ed economica dell'azienda. Della contabilità generale il bilancio rappresenta una sintesi, scandita per periodi discreti (i singoli esercizi amministrativi).

Questo legame con la contabilità comporta che il bilancio ne acquisisca le stesse potenzialità e gli stessi limiti come strumento di rilevazione della gestione aziendale. *In primis*, il suo prevalente riferimento a valori monetari costituisce una enorme potenzialità per interpretare l'evoluzione aziendale (possibilità di comparare fatti diversi della gestione come acquisti, finanziamenti, rimanenze di magazzino, ecc.) e di elevarne a sintesi le risultanze, ma ne rappresenta al tempo stesso il limite principale, in quanto molti aspetti della gestione non sono esprimibili in termini monetari, se non con rilevanti incertezze. Per cui la rappresentazione fornita dal bilancio è inevitabilmente parziale. Ciò nonostante, essa permette di comprendere l'evoluzione del profilo reddituale, finanziario e patrimoniale avvenuta nell'esercizio offrendone una sintesi. È tramite il bilancio di esercizio che si è in grado di determinare il reddito di esercizio. Per cui, nel momento in cui si ritiene che il durevole raggiungimento di un risultato economico positivo rappresenti il fine dell'azienda o, quantomeno, la basilare condizione di esistenza della combinazione produttiva<sup>1</sup>, si può affermare che grazie al bilancio si può tentare di valutare se l'azienda sia indirizzata verso il raggiungimento delle finalità per le quali è stata costituita (o della sua condizione di durevole esistenza). In questa concezione il bilancio assume così al ruolo di strumento informativo essenziale per la gestione aziendale.

Laddove si ritenga che il fine dell'azienda consista nel raggiungimento di altre grandezze (es. creazione del valore, Guatri, 1991), si possono ritenere necessari altri e complementari strumenti di rilevazione, anche diversi dai dati derivanti dal complessivo sistema contabile aziendale. Le risultanze di queste più recenti grandezze gestionali possono comunque essere rappresentate nel pacchetto informativo che costituisce il bilancio inteso secondo la prima accezione precedentemente introdotta.

In altre parole, mentre nell'accezione tradizionale il bilancio di esercizio rappresentava un'estensione terminale del sistema contabile, finalizzato a mostrare il reddito della gestione trascorsa, rimanendo così soggetto alla logica contabile adottata nelle rilevazioni compiute durante l'esercizio, nel secondo significato, quello del «pacchetto» informativo, il bilancio rappresenta non solo la sintesi del sistema contabile, ma anche di altri dati, ottenuti con logiche di calcolo diverse e certe volte alternative, riguardanti un numero ancora più ampio di aspetti, di profili conoscitivi della gestione aziendale, al fine di favorire un apprezzamento più completo e più esteso della gestione stessa da parte del lettore.

Il passaggio dalla accezione tradizionale a quella più ampia del «pacchetto» informativo non è stato immediato, ma si è verificato in modo graduale, dipendendo dalla lenta evoluzione delle cosiddette «funzioni» attribuite al bilancio stesso: la funzione del bilancio come rendiconto, quella di strumento interno di controllo per giungere alla funzione informativa verso l'esterno.

---

<sup>1</sup> Sul concetto di equilibrio economico e sulla sua definizione come scopo o condizione durevole di esistenza dell'azienda, si leggano le fondamentali considerazioni di Giannessi, (1971, pp. 28-58); Amaduzzi, (1976, pp. 32-64 e 74); Bertini (1990, pp. 44-47); Corticelli (1979, pp. 83-117), Ferraris Franceschi (1985, pp. 115-123); Cavalieri (1995, pp. 58-66).

## 1.2. *Le funzioni del bilancio*

Fin dagli albori della ragioneria (Melis, 1950; Ceccherelli, 1961) il bilancio di esercizio ha ricoperto la funzione di mettere in evidenza il reddito, inteso come variazione della ricchezza conferita dai proprietari, causata dallo svolgimento della gestione aziendale (Zappa, 1951, p. 278). Solo se il bilancio evidenzia un risultato economico positivo i proprietari possono prelevare una quota di utili quale remunerazione della disponibilità di capitali precedentemente fornita. Senza la redazione del bilancio, qualsiasi prelievo di capitali operato dai proprietari potrebbe sfociare in una privazione dei mezzi aziendali che erano stati ritenuti necessari per lo svolgimento dell'attività, ledendo quindi il principio dell'integrità del capitale. Questa è una funzione universale del bilancio di esercizio, alla quale si associa anche l'uso di questo documento quale base per stabilire le imposte gravanti sul reddito prodotto dall'azienda.

Ma a tale funzione universale se ne associano altre.

### *Bilancio come rendiconto*

Seguendo l'ordine temporale con il quale sono state sviluppate (Poli, 1971), la prima funzione è quella del «rendiconto», nel senso che il bilancio è stato utilizzato come strumento informativo per permettere ai proprietari dell'azienda (per conto dei quali l'attività si svolge) di valutare l'operato degli amministratori, cioè di coloro che concretamente dirigono l'azienda impegnandosi con l'attività quotidiana di governo.

Anziché valutare singolarmente le molteplici decisioni prese durante l'esercizio, ai proprietari il bilancio serviva per valutare la sintesi dell'operato degli amministratori, e la sintesi concerneva proprio la determinazione della variazione della ricchezza da loro conferita a seguito delle operazioni aziendali (il reddito di esercizio). In relazione al raggiungimento degli obiettivi reddituali, i proprietari potevano decidere il rinnovo del mandato di amministrazione o la sua cessazione, sostituendo gli amministratori esistenti con altri ritenuti più capaci. Insomma, gli amministratori, redigendo il bilancio, *rendono il conto* del loro operato (*redde rationem*) ai proprietari. Questa funzione del bilancio di esercizio non ha perso smalto nel corso dei secoli. Ancor oggi essa assume un'importanza fondamentale, in tutti quei casi ove i soggetti amministratori della società siano distinti dai proprietari, fenomeno tipico del modello della *public company* di matrice anglosassone, contesto nel quale tale funzione è più nota con il nome di *stewardship function*. Se ci pensiamo, tutte le volte che leggiamo che uno o più amministratori si dimettono a seguito della presentazione all'assemblea dei soci di risultati reddituali inferiori alle attese, ci troviamo di fronte ad esempi di assolvimento da parte del bilancio del suo ruolo di rendiconto dell'amministrazione aziendale. In questa prospettiva gli utenti del bilancio consistono essenzialmente nei proprietari.

### *Bilancio come strumento interno di controllo*

Ma il bilancio, proprio in quanto sintesi della gestione ed espressione della capacità dell'azienda di creare ricchezza, possiede un contenuto conoscitivo importante anche per gli stessi amministratori e per tutti i soggetti che partecipano alle decisioni azien-

dali. Dalla interpretazione del bilancio emergono giudizi sulla situazione finanziaria ed economica in grado di illuminare le scelte future. Anzi, spesso il modello di bilancio è usato non solo per interpretare la dinamica passata ma anche per prospettare possibili evoluzioni future, divenendo quindi un fondamentale strumento di simulazione economico-finanziaria. Da tali brevi cenni appare subito evidente la funzione del bilancio come *strumento di controllo a consuntivo ed a preventivo della gestione aziendale* a vantaggio dei decisori interni (Ceccherelli, 1961; Marchi, 1995). Nel sistema di controllo di gestione, in effetti, il bilancio occupa un posto centrale per la sua capacità di sintetizzare in termini monetari l'andamento della gestione. In chiave analitica saranno poi necessari ulteriori strumenti, dalla contabilità dei costi di produzione a parametri di misura della qualità e della soddisfazione della clientela, ma resta fermo il bisogno della direzione di disporre di indicatori di massima sintesi (reddito, posizione finanziaria netta, ecc.) che solo il bilancio di esercizio può fornire. Questa seconda finalità ha gradualmente accresciuto la sua funzione nel tempo quanto più complessa è divenuta la gestione aziendale e, quindi, tanto più è stata avvertita la necessità di impiegare uno strumento di controllo in grado di rappresentare la gestione nel suo complesso, senza disperdersi fin da subito in una *congrèrie* di dettagli.

### *Bilancio come pacchetto informativo per lettori esterni*

In funzione poi del crescente peso delle aziende nel condizionare la vita dell'intera società, raccogliendo risparmio tra i privati cittadini, creando o distruggendo posti di lavoro, consumando risorse ambientali, la gamma di soggetti interessati alle sorti delle aziende si è ampliata. Non più soltanto soggetti interni (proprietari o decisori interni quali gli amministratori), ma pure soggetti esterni (*in primis* finanziatori non aventi finalità di controllo ma di puro investimento, ma anche clienti e fornitori, dipendenti e associazioni di consumatori) aventi un interesse verso le sorti dell'azienda in quanto dal comportamento di quest'ultima dipende o meno il soddisfacimento dei personali interessi (capacità di garantire rendimenti futuri per gli investitori, capacità di mantenere e tutelare l'occupazione per i dipendenti, di salvaguardare l'ambiente per le associazioni ambientaliste, di garantire prodotti di qualità rispettando le condizioni contrattuali per i clienti, ecc.). Tutti hanno interesse affinché l'azienda continui a vivere e, possibilmente, a prosperare.

Questi soggetti, ormai noti come *stakeholder*, necessitano di informazioni per valutare la capacità dell'azienda di garantire il soddisfacimento dei propri interessi e quale migliore strumento informativo di sintesi potrebbe servire se non il bilancio di esercizio? Questo documento (o meglio, questo pacchetto informativo), come più volte ripetuto, fornisce una visione dello stato di salute aziendale e tutti i soggetti richiedono in primo luogo la valutazione di sintesi della capacità dell'azienda di mantenersi in equilibrio economico, durevole condizione di esistenza delle aziende. Ovviamente in funzione della tipologia di *stakeholder*, il bilancio tradizionalmente inteso, come prospetti contabili di Stato Patrimoniale e Conto Economico e Rendiconto Finanziario, non soddisfa interamente le esigenze informative. Ad esempio, le associazioni ecologiste saranno maggiormente interessate a valutare la capacità delle aziende di svolgere la pro-

pria attività riducendo l'impatto ambientale delle proprie produzioni e richiederanno pertanto informazioni specifiche in questo senso, che saranno esaudite solo con la compilazione di un apposito prospetto (il bilancio ambientale<sup>2</sup>). Analogamente, gli investitori che richiedono informazioni sulle condizioni future di concorrenzialità aziendale, necessiteranno di informazioni prevalentemente concernenti la dinamica futura dei vantaggi competitivi (progetti innovativi, attività di ricerca, ecc.)<sup>3</sup>.

Anche in questo caso i dati contabili non saranno sufficienti a soddisfare tali esigenze e l'azienda dovrà pertanto fornire informazioni *ad hoc*, anche di natura non monetaria. Tali informazioni (politica ambientale, politica di ricerca e sviluppo, creazione di risorse immateriali<sup>4</sup>), potranno però essere inserite nel pacchetto informativo centrato sul bilancio di esercizio (il concetto di bilancio più esteso al quale ci riferivamo nel primo paragrafo), il quale, pertanto, oltre al nucleo di dati contabili relativi alla sintesi della dinamica trascorsa dei valori economici-finanziari, conterrà una serie di informazioni più analitiche oppure concernenti ambiti specifici, di provenienza contabile e non, in grado di soddisfare una parte rilevante dei fabbisogni conoscitivi dei vari *stakeholder*.

Questa funzione informativa del bilancio che giustifica il passaggio dalla tradizionale nozione contabile del bilancio di esercizio a quella di «pacchetto informativo» di sintesi della gestione aziendale oggi rappresenta il profilo più dibattuto del bilancio di esercizio e sarà tanto più rilevante quanto più le aziende saranno meno «affari privati» da discutersi tra un ristretto gruppo di soggetti (*in primis* proprietari e amministratori), spesso legati da vincoli familiari, ma assumeranno una funzione sociale di rilievo, in grado di condizionare molteplici aspetti della vita di interesse collettività, agendo come collettori di risparmi, come fonti di occupazione, ecc. Sempre più questa funzione informativa in senso ampio è sintetizzata dal termine «annual report».

In questa terza funzione, gli utenti privilegiati del bilancio saranno allora soggetti esterni, il «pubblico», inteso come qualunque soggetto interessato alle sorti della combinazione produttiva. A conferma di ciò, l'OIC 11 stabilisce che «destinatari primari dell'informazione del bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori».

Sebbene tutte di rilievo, le diverse funzioni assumono maggiore o minore importanza in base all'esistenza di certi caratteri. Ad esempio, il ruolo del bilancio di eserci-

---

<sup>2</sup> Sul bilancio sociale e sul bilancio ambientale rinviamo a: Miolo Vitali, 1978; Maticena, 1980; Bandetini, 1981; Cavalieri, 1981; Vermiglio, 1984; Bartolemeo-Malaman-Pavan-Sanmarco, 1995; Rusconi, 1996.

<sup>3</sup> La funzione informativa del bilancio per l'esterno è stata oggetto di numerose analisi. Si consigliano le seguenti letture: Amaduzzi, 1949; Cattaneo, 1965; Amodeo, 1969; Viganò, 1973; Provasoli, 1974; Dezzani, 1974; Capaldo, 1975; Catturi, 1984; Passaponti, 1990; Avi, 1990; Salvioni, 1992; Maticena, 1993; Ranalli, 1994; Terzani, 1995; Di Toro-Ianniello, 1996; Marasca, 1999.

<sup>4</sup> Per quanto riguarda l'arricchimento informativo del bilancio in relazione alle attese degli utenti, si leggano: Aicpa, 1992 e 1994; Lev, 1992; Eccles-Mavrinac, 1995; Aimr, 1995; Eccles-Lupone, 1998. In particolare, per le misure volte a rappresentare la gestione degli *intangibles*, si rinvia a: Roos-Roos, 1997; Sveiby, 1998; Edvinsson-Malone, 1997; Ferrando-Garelli, 2000.

zio come rendiconto degli amministratori verso i proprietari assume risalto nei casi in cui i due ruoli non siano esercitati da un unico soggetto o da un gruppo molto coeso, come accade spesso nelle aziende familiari.

Per quanto riguarda la funzione informativa, un carattere diviene determinante per conferire una importanza fondamentale al bilancio: la quotazione sui mercati mobiliari di titoli azionari/obbligazionari emessi dall'azienda. Questa circostanza infatti fa convergere sull'azienda una maggiore attenzione da parte degli investitori (e di intermediari informativi a loro collegati, come gli analisti finanziari), privati e professionali, che richiederanno pertanto una massa rilevante di informazioni sulla dinamica economico-finanziaria, passata e, soprattutto, prevista in futuro.

A parità di altre condizioni, la maggiore disponibilità di informazioni riduce il rischio per gli investitori, favorendo pertanto l'ottenimento per l'azienda di finanziamenti meno costosi. Anche nel nostro Paese a partire dalla metà degli anni '80, si è assistito ad una sensibile crescita di interesse, anche da parte dei privati risparmiatori, verso i mercati finanziari, le aziende in essi quotate e le informazioni diffuse da queste ultime, che ha comportato non solo una definitiva affermazione dei mercati mobiliari, ma anche una particolare attenzione verso la completezza e l'attendibilità dei dati rilasciati dalle aziende.

Va peraltro riconosciuto che un ruolo importante nella direzione di garantire il crescente rispetto della funzione informativa verso l'esterno è dipeso anche da altri fattori. Anzitutto ha inciso una etica degli affari più sviluppata, che ha portato le aziende a vedere i terzi utenti del bilancio come soggetti non da manipolare secondo le convenienze ma da rispettare e soddisfare nei propri bisogni, se la stessa azienda desidera catturare la loro attenzione (Coda, 1983; 1991). Nello stesso senso, sta influenzando una più diffusa cultura economica presso l'intera collettività, che porta a concepire il bilancio aziendale come una moderna newsletter sull'evoluzione del nostro mondo, la cui diffusione non è più limitata ad una ristretta cerchia di professionisti.

Si può anche capire che quanto più il bilancio diviene un essenziale strumento informativo per l'esterno, tanto più aumenteranno le esigenze di chiarezza (come comprensibilità delle informazioni contenute), di rispetto di principi che ne disciplinano la redazione, di controllo della attendibilità dei dati rappresentati. In effetti, a differenza delle prime due funzioni, per le quali gli utenti privilegiati sono soggetti «interni» all'azienda, in quest'ultima prospettiva i vari *stakeholder* non dispongono solitamente di «viste» dall'interno della situazione aziendale. Il bilancio di esercizio, chiamato a soddisfare la parte più cospicua dei propri bisogni informativi, deve allora risultare un supporto informativo affidabile, garantito nella sua correttezza ed imparzialità di vedute, di facile comprensione anche per coloro che non dispongono di approfondite conoscenze pregresse sulla gestione aziendale.

In aggiunta, gli utenti esterni non sono solo interessati a conoscere le risultanze e le prospettive della gestione di una azienda ma anche a compararle con quelle di altre aziende verso le quali potrebbero rivolgere la loro attenzione (si pensi ai finanziatori in cerca della più remunerativa e sicura destinazione per i propri capitali o ai fornitori interessati a comparare i differenti gradi di solvibilità di due o più aziende clienti). Pertanto l'informa-

zione contenuta nel bilancio di esercizio non deve soltanto essere *chiara e comprensibile* in sé ma deve anche essere *comparabile* con quella di altre aziende e dei relativi bilanci.

Contro tali scopi potrebbero però sorgere degli interessi contrapposti da parte delle aziende. Finché il bilancio, secondo le prime due concezioni, aveva come principali destinatari soggetti con interessi coincidenti con quelli dell'azienda (proprietari e amministratori) e rimaneva principalmente un atto interno, non vi era nessun problema nell'inserirvi informazioni riservate. Nel momento in cui il bilancio diviene «pubblico» per soddisfare le esigenze dei vari *stakeholder*, il problema inizia a porsi.

Se tutti possono accedere agli stessi dati, questi ultimi possono essere usati anche dai concorrenti che potranno trarre importanti informazioni da impiegare contro l'azienda. Inoltre, l'azienda stessa, nei momenti in cui i risultati conseguiti sono tali da indurre preoccupazioni negli *stakeholder*, potrebbe essere incentivata a nascondere o attenuare il risalto di certi dati o rendere non confrontabili delle informazioni sugli aspetti più negativi della propria gestione, per evitare la comparazione con gli andamenti migliori della concorrenza.

La capacità informativa del bilancio pubblico invece deve essere garantita comunque.

Perché sia tutelata la funzione informativa verso l'esterno del bilancio (ed in parallelo con la crescita della sua importanza) e le caratteristiche ad esso connesse, si è pertanto universalmente sviluppata una *regolamentazione obbligatoria* del bilancio di esercizio, spesso affidata alle leggi nazionali, altre volte a regolamentazioni fornite da qualificate associazioni professionali. Tale regolamentazione è accompagnata anche da un sistema di controlli e di relative sanzioni sull'operato degli amministratori, che ne rafforza il potere imperativo.

Tramite una regolamentazione sempre più dettagliata e pervasiva è stato anche possibile attenuare il rischio di conflitti tra le funzioni del bilancio.

Per comprendere ciò, si deve partire dal concetto che, nonostante le diverse funzioni del bilancio abbiano avuto origine in modo non contestuale, oggi tutte coesistono assieme (Viganò, 1973). Ai giorni nostri il bilancio assolve un ruolo tanto nel consentire il rendiconto degli amministratori, quanto nel fornire un importante strumento informativo a soggetti interni ed esterni per orientare le proprie decisioni, oltre che a rappresentare da sempre la base per stabilire il diritto dei proprietari a prelevare ricchezza dall'azienda senza ridurre le garanzie per i terzi soggetti creditori.

Ma l'assolvimento di queste funzioni può comportare dei contrasti che minano la significatività del bilancio stesso e la sua unicità. In particolare, nella letteratura aziendale, fino ad alcuni decenni fa, era normale ipotizzare l'esistenza di un bilancio *interno* e di uno esterno, destinato a pubblicazione. Il primo, più attendibile, era riservato ai soggetti interni. Il secondo era finalizzato ad informare soggetti esterni e, pur basato sui dati del primo, risentiva spesso di una serie di modifiche di forma e di sostanza, tali da impedire ai lettori la disponibilità di un uguale contenuto conoscitivo, vuoi per motivi di segretezza, vuoi perché si cercava di adattare il bilancio in modo tale da indurre terzi soggetti ad adottare comportamenti più favorevoli per l'azienda di quanto non sarebbe avvenuto rendendo pubblico il bilancio interno. Ad esempio, nei periodi favorevoli, una artificiosa riduzione dell'utile avrebbe compresso il reddito imponibile

e di conserva le imposte gravanti su di esso, oppure, nei periodi sfavorevoli un innalzamento dell'utile o una riduzione della perdita avrebbe mostrato un'immagine migliore verso terzi finanziatori, e così via <sup>5</sup>.

Sebbene nel nostro Paese attorno agli anni '70 gli studiosi convennero sulla necessaria unità del bilancio (Cattaneo, 1965, p. 53), nella pratica sono ancor oggi diffusi i sospetti che molte aziende continuino a redigere due o più bilanci, in funzione del destinatario degli stessi. Proprio per scongiurare questa inattendibilità del bilancio pubblico determinata dal suo adattamento volto a orientare subdolamente il comportamento dei terzi, è stata rafforzato notevolmente l'impianto normativo e il correlato sistema di *enforcement*, non solo nel nostro Paese ma sostanzialmente in tutto il mondo.

Oltre all'imperatività della legge, il contrasto tra esigenze di riservatezza interna e soddisfacimento dei bisogni informativi degli *stakeholder* può essere composto pensando a due ulteriori profili.

Anzitutto si deve considerare che il bilancio tenderà a soddisfare una parte, più o meno cospicua, delle esigenze conoscitive di soggetti esterni, ma non le esaudirà integralmente. Rispetto alla gamma di dati potenzialmente utili per gli *n*-utenti esterni, il bilancio conterrà quelli probabilmente più di sintesi e di comune interesse: reddito di esercizio, mezzi propri, capitale investito, ricavi di vendita, ecc. Il bilancio dunque rappresenta un sistema di valori che interseca e copre parzialmente le aree degli *n*-fabbisogni conoscitivi dei soggetti esterni. Starà poi agli stessi utenti contrattare con l'azienda l'acquisizione dei dati non compresi, qualora questi si rivelino esiziali per le proprie decisioni. Ed in questo processo di contrattazione privata di dati gestionali, l'azienda avrà piena libertà nello scegliere se disvelare o meno dati riservati, in funzione della convenienza di volta in volta valutata.

Inoltre, fermo restando l'inserimento in bilancio delle principali grandezze di sintesi, si possono prevedere forme diverse del bilancio, nel senso che a strutture più analitiche di bilancio destinate agli utenti interni e non rese pubbliche, si possono affiancare strutture più sintetiche, da diffondere pubblicamente per informare gli utenti esterni (Coda, 1973). La maggior sintesi, se da una parte agisce a protezione degli interessi competitivi dell'azienda, dall'altra non impedisce di rappresentare i valori fondamentali della gestione, tra cui ovviamente spicca il reddito dell'esercizio.

Quindi possiamo affermare che il bilancio di esercizio dovrebbe essere, per logica e per norma di legge, *unico*, in grado di soddisfare le esigenze conoscitive dei soggetti interni ed esterni. L'efficace assolvimento della funzione informativa quindi diviene lo scopo stesso del bilancio ed il suo contenuto tenderà a rappresentare quell'area conoscitiva che, in un certo contesto spazio-temporale rappresenta un congruo compromesso tra i personali bisogni conoscitivi degli utenti e la tutela dei dati più «sensibili» delle aziende (Dezzani-Pisoni-Puddu, 1991, p. 13). Questa area muterà ovviamente a seconda delle situazioni. Nel tempo abbiamo precedentemente notato come si sia costan-

---

<sup>5</sup> Il rapporto tra bilancio interno e bilancio pubblico è stato un tema molto dibattuto nella dottrina aziendale italiana. Si consultino al riguardo: Amaduzzi, 1949; Onida, 1951; Rossi, 1965; Cattaneo, 1965; Amodeo, 1966; Poli, 1971; Provasoli, 1974; Ferrero, 1981; Coda, 1983.

temente ampliata in parallelo con la maggiore incidenza delle aziende nella vita sociale e, in particolare, con il maggiore peso nella raccolta del pubblico risparmio.

Inoltre, gli obblighi normativi costringono anche le aziende con prospettive reddituali inferiori alla media a divulgare informazioni, in modo da garantire una maggiore efficienza allocativa per l'intero mercato dei capitali. Al tempo stesso, un ampliamento degli obblighi informativi riduce i margini per abusare di informazioni riservate che alcuni soggetti operanti entro l'azienda o a stretto contatto con essa potrebbero esercitare in chiave opportunistica (*insider trading*). Quest'ultimo comportamento, sebbene presenti alcuni vantaggi in termini di efficienza allocativa per l'intero mercato finanziario (Bertinetti, 1996), presenta comunque indubbi costi sociali, oltre a presentare un profilo eticamente molto discutibile.

Infine l'informazione *dovuta*, cioè resa obbligatoria dalla legge, assolve anche un'altra importante funzione, quella di rendere *credibili* le informazioni stesse. In effetti, nel momento in cui vi sono regolamenti che rendono obbligatorie certe informazioni, a corredo sono sempre stabilite delle sanzioni per eventuali errori/omissioni, che formano il cosiddetto *enforcement*. In questo modo si intende tutelare gli utenti di tali informazioni da comportamenti opinabili risultanti nel bilancio. Il sistema dei controlli sulle informazioni rilasciate dalle aziende è abbastanza articolato e diverso da paese a paese, ma sostanzialmente prevede un controllo continuo affidato sia a professionisti esterni (revisori legali), sia a soggetti pubblici (società di gestione del mercato, commissioni per il controllo della borsa) ed un controllo giudiziario che interviene nei casi più gravi. Va da sé che gli utenti sono comunque in grado di esercitare una forma di controllo *ex-post*: ad esempio, i mercati finanziari sanzionano comportamenti scorretti dal punto di vista informativo tramite brusche discese di prezzi o aumenti del costo del capitale (Botosan, 1996; Boeckem, 1998).

Da quanto detto, si potrebbe pertanto dedurre che rendere obbligatorie quante più informazioni possibili rappresenterebbe allora un beneficio per l'intero mercato. Tale conclusione non terrebbe conto di alcuni fondamentali questioni.

Anzitutto la produzione di informazioni presenta per l'azienda numerosi costi, non solo direttamente legati al loro ottenimento, ma soprattutto in termini di costi competitivi (divulgazioni di informazioni riservate a tutto vantaggio dei concorrenti), costi di tipo «politico» (*litigation costs* ossia costi per incremento della «litigiosità» e delle richieste di diversi *stakeholder*) e costi «operativi indiretti», determinati dall'adozione di comportamenti sub-ottimali da parte delle aziende a seguito degli obblighi informativi posti a loro carico (Di Stefano, 1990).

Inoltre, un incremento degli obblighi informativi può suscitare effetti contrapposti entrambi non desiderati: da un lato, se tale flusso assume maggiore frequenza, potrebbe incrementare, quantomeno per le società quotate, la volatilità dei titoli con conseguente innalzamento della rischiosità per gli investitori e relativi aumenti del costo del capitale; dall'altro, un incremento quantitativo potrebbe provocare sovraccarico informativo con conseguente incapacità di distinguere gli aspetti più rilevanti dalla massa di dettagli.

Consegue che l'imposizione di obblighi informativi (*mandatory disclosure*) deve sempre porsi valutando attentamente il rapporto costi-benefici tra investitori ed azien-

da emittente e stando attenti a selezionare e rendere obbligatorie solo le informazioni rilevanti per i bisogni informativi dei lettori. L'informazione dovuta deve rappresentare il *minimo comune conoscitivo* a disposizione del pubblico. La gradazione poi della quantità, del tipo e della frequenza di tali informazioni deve essere valutata non in astratto ma con riferimento a specifiche circostanze aziendali. Influiscono al riguardo la forma giuridica, le dimensioni, l'accesso ai mercati finanziari, il settore di appartenenza, la platea dei soggetti specificamente interessati (Di Stefano, 1990).

### ***1.3. I principi contabili come regole del bilancio: uno sguardo d'insieme al quadro normativo***

Abbiamo testé accennato ai motivi che hanno causato nel corso del tempo lo sviluppo di una sempre più stringente regolamentazione del bilancio di esercizio. Rinviando ad altri testi per un più dettagliato *excursus* sulla evoluzione nel nostro paese dei principi contabili<sup>6</sup>, cerchiamo di capire la configurazione normativa che disciplina attualmente nel nostro paese la redazione del bilancio di esercizio.

#### ***Le norme del codice civile***

La base normativa è costituita dagli articoli del Codice Civile che disciplinano la redazione del bilancio di esercizio nelle società di capitali (artt. 2423-2435 *ter c.c.*).

Le attuali norme civilistiche rappresentano l'applicazione nel nostro Paese, con il D.Lgs. 27 aprile 1991, n. 127, della IV direttiva CEE del 1978, coronando dopo molti sforzi un serio impegno comunitario verso l'armonizzazione a livello europeo delle norme di redazione dei bilanci. Detta armonizzazione rappresenta un requisito fondamentale per consentire la comparabilità interaziendale, caratteristica particolarmente gradita ai mercati finanziari, i quali già da tempo hanno raggiunto un grado di globalizzazione che richiede una notevole confrontabilità delle informazioni a base delle decisioni di investimento (Di Pietra-Riccaboni, 1996; Zambon, 1996; Viganò A., 1997).

Le norme del Codice Civile sono state ritenute applicabili alle società di capitali, mentre per le società di persone e per le imprese individuali vale solo il riferimento all'art. 2426 c.c. che tratta dei criteri di valutazione delle poste di Stato Patrimoniale<sup>7</sup>. Per le banche, le imprese assicurative e gli intermediari finanziari sono invece previste discipline

---

<sup>6</sup> In questo senso si vedano: Poli, 1971; Ceriani, 1984; Passaponti, 1990; Marasca, 1999; Quagli, 1999, Quagli *et al.*, 2016.

<sup>7</sup> L'art. 2217, 2° comma, c.c., discutendo della obbligatorietà per tutte le imprese di redigere il libro degli inventari, specifica che «nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili». Con tale norma si può dedurre che mentre nessuna forma obbligatoria è stabilita per le imprese individuali e le società di persone, per le valutazioni, tutte le imprese devono adottare gli stessi criteri. Precisazione in tal senso è giunta dalla Nota n. 1624 del Ministero di Grazia e Giustizia del 19 marzo 1993 (peraltro non applicabile alle società assicurative e agli istituti di credito e finanziari).

specifiche (rispettivamente D.Lgs. n. 87/1992 e D.Lgs. n. 173/1997), che tengono maggiormente conto delle particolarità gestionali delle aziende appartenenti a tali settori.

La disciplina civilistica in tema di bilancio è stata poi successivamente ritoccata da altre disposizioni che hanno man mano recepito cambiamenti nella Direttiva comunitaria (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, c.d. «Riforma del diritto societario»; D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310; D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173; D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139).

Le norme civilistiche, gradualmente arricchite e perfezionate nel tempo, ormai racchiudono un nucleo importante di principi contabili, ossia di regole concernenti la scelta dei fatti da rilevare contabilmente, le modalità di rappresentazione contabile, di valutazione e di esposizione delle poste in bilancio. Tuttavia esse non coprono tutte le possibili problematiche contabili, con i relativi dettagli tecnici. Sono principi generali, come una legge ha il compito di fornire.

### ***I principi contabili professionali: ruolo e tipologia***

Ad integrazione ed interpretazione di queste norme sono stati nel corso del tempo emanati dei principi contabili da parte di associazioni professionali<sup>8</sup>. In Italia hanno conquistato un rilievo molto importante i principi contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri (CNDC-CNR) che, entro la cornice dettata dalle norme civilistiche, forniscono regole di dettaglio o di integrazione per argomenti non trattati dal Codice Civile. Il CNDC-CNR aveva emanato 30 documenti della serie dei principi contabili.

Tali principi sono stati poi rivisitati negli ultimi anni dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), sorto nel 2001 su iniziativa di Confindustria e Assonime, è l'ente che nei fatti succede alla Commissione per la statuizione dei principi contabili del CNDC-CNR per la formazione di regole contabili professionali nel nostro paese, con lo scopo sia di integrare e interpretare tecnicamente le disposizioni del legislatore italiano, sia di facilitare l'adozione in Italia delle regole contabili internazionali. Nell'OIC sono rappresentati, oltre all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC), anche altre categorie professionali (ASSIREVI per le società di revisione, AIAF per gli analisti finanziari, ANDAF per i direttori amministrativi e finanziari), associazioni imprenditoriali (ABI per le banche, ANIA per le assicurazioni, ASSILEA per le società di leasing e poi Confindustria, Confapi, Confcommercio, Assonime, Assogestioni) e enti di controllo (Consob, Ragioneria dello Stato, Banca d'Italia, ISVAP). Ne risulta pertanto un organismo nel quale sono rappresentati tutti i principali operatori della professione contabile (redattori, revisori e utenti del bilancio), al fine di agevolare la generale accettazione dei principi contabili emanati.

---

<sup>8</sup> Per un esame dell'evoluzione del significato dei principi contabili di derivazione professionale e del loro ruolo nel quadro italiano, si leggano: Amodeo, 1966; Potito, 1973; Poli, 1975; Corticelli, 1981; Dezzani, 1981; Bruni, 1984; Rinaldi, 1989; Bastia, 1995; Viganò R., 1998; Quagli, 1999a.

## ***Ruolo e gerarchia dei principi contabili***

Il ruolo attuale dei principi dell'OIC in Italia è definito nella Relazione Illustrativa al D.Lgs. n. 139/2015, dove tali principi sono intesi come «la codificazione delle migliori prassi operative preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili». I principi contabili nazionali disciplinano: «la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte. Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l'attualizzazione».

Per cui, in sostanza, la legge italiana qualifica i principi dell'OIC come prassi tecniche volte a interpretare le norme civilistiche fornendo le necessarie applicazioni. Si noti che il riferimento alla possibilità che gli OIC integrino la legge non è presente, dal quale si capiscono anche le remore dell'OIC nel disciplinare contabilmente eventi e operazioni che non sono state già affrontate dalla legge.

L'OIC 11 chiarisce anche la gerarchia dei principi contabili. Infatti, il documento stabilisce che «nei casi in cui i principi contabili emanati dall'OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente:

- a) in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;
- b) le finalità ed i postulati di bilancio».

Per cui si desume che nel sistema di regole contabili italiane, non è possibile usare gli IAS/IFRS per eventi e/o operazioni per i quali manca una disciplina specifica da parte del codice civile e dei documenti dell'OIC.

## ***I documenti dell'OIC***

Oltre alla rivisitazione dei principi già emanati dalla Commissione del CNDC-CNR, l'OIC ha già emanato in via definitiva alla data in cui scriviamo nove nuovi principi contabili (vedi tabella seguente), che si aggiungono ad altre interessanti interpretazioni, tutte rese disponibili sul sito *web* di tale ente ([www.fondazioneoic.it](http://www.fondazioneoic.it)). Per accrescere la trasparenza del processo di formazione delle regole contabili su tale sito sono disponibili anche le lettere di commento ricevute alle bozze di principi, oltre a tutta la documentazione prodotta dall'OIC<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Con la rivisitazione di documenti OIC del dicembre 2016 sono stati abrogati l'OIC 3 (Le informa-

OIC 1	I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio ( <i>nella sostanza ricompreso negli altri principi dell'OIC</i> )
OIC 2	Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
OIC 4	Fusione e scissione
OIC 5	Bilanci di liquidazione
OIC 8	Le quote di emissione di gas ad effetto serra
OIC 9	Svalutazioni per perdite durevoli
OIC 10	Rendiconto finanziario
OIC 11	Bilancio d'esercizio, finalità e postulati
OIC 12	Composizione e schemi del bilancio di esercizio
OIC 13	Rimanenze
OIC 14	Disponibilità liquide
OIC 15	Crediti
OIC 16	Immobilizzazioni materiali
OIC 17	Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
OIC 18	Ratei e risconti
OIC 19	Debiti
OIC 20	Titoli di debito
OIC 21	Partecipazioni e azioni proprie
OIC 23	Lavori in corso su ordinazione
OIC 24	Immobilizzazioni immateriali
OIC 25	Imposte sul reddito
OIC 26	Operazioni, attività e passività in valuta estera
OIC 28	Patrimonio netto
OIC 29	Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio
OIC 30	I bilanci intermedi
OIC 31	Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto
OIC 32	Strumenti finanziari derivati

Documento interpretativo 1 «Profili contabili della recente disciplina per la definizione agevolata dei rapporti tributari: c.d. condono fiscale (artt. 7-16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)».

Documento interpretativo 2 «Criteri per la rilevazione in bilancio delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni degli sportivi professionisti».

Documento interpretativo 3 «Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati, rivalutazione degli immobili e fiscalità differita delle operazioni di aggregazione aziendale».

Il ruolo pubblico dell'OIC, e la valenza normativa dei principi contabili che esso pubblica sono stati definitivamente riconosciuti nella legge 11 agosto 2014, n. 116 che

zioni sugli strumenti finanziari da includere nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione (artt. 2427-*bis* e 2428, 2° comma, n. 6-*bis* c.c.) e l'OIC 22 (Conti d'ordine).

all'art. 9 *bis* stabilisce che «l'Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili:

- a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
- b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
- c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (IASB), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi. Con riferimento alle attività di cui ad a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo Italiano di Contabilità persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.».

Per quanto riguarda le società non quotate, allo stato attuale non vi è tuttavia un obbligo sancito legislativamente di seguire i principi contabili dell'OIC, sebbene la loro applicazione sia nella prassi attuata dalle società non quotate.

### ***L'ambito applicativo in Italia dei principi IAS/IFRS***

Per le società quotate, invece, dal 2005 vi è l'obbligo in Italia di applicare nei bilanci i principi contabili internazionali, anziché le regole del Codice Civile ed i principi contabili pubblicati dall'OIC. Per principi contabili internazionali si intendono i principi contabili emanati dallo IASB (*International Accounting Standards Board*) già a partire dagli anni '70. Dopo circa quarant'anni dalla prima apparizione, ormai tali principi sono approvati praticamente in tutto il mondo e rappresentano forse il miglior esempio per quanto riguarda la qualità del processo di formazione degli standard contabili. L'Unione Europea ha imposto l'adozione obbligatoria dei principi dello IASB per i bilanci consolidati delle società quotate con Regolamento n. 1606/2002, lasciando facoltà agli stati membri di decidere se ampliare l'ambito di adozione.

Per quanto riguarda il campo applicativo delle regole IASB nel contesto nazionale, il Legislatore italiano ha preso posizione con l'art. 25 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (c.d. «Legge comunitaria 2003») che stabilisce le linee guida per la delega al Governo e con il conseguente D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, negli artt. 2, 3 e 4, con il quale si esercita la delega conferita.

Tali norme stabiliscono il seguente ambito di adozione dei principi contabili dello IASB:

1. le società quotate, le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, oltre alle banche e agli intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Ita-

lia sono obbligate ad adottare le regole IASB nel bilancio consolidato a partire dal 1° gennaio 2005; nel bilancio di esercizio<sup>10</sup> esse hanno la facoltà di applicarle nell'esercizio 2005, divenendo obbligatoria l'adozione a partire dall'esercizio 2006;

2. le imprese di assicurazione sono obbligate ad adottare le regole IASB nel bilancio consolidato a partire dal 1° gennaio 2005. Il bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione quotate che non redigono il bilancio consolidato sarà redatto obbligatoriamente secondo le regole IASB dal 1° gennaio 2006. Negli altri casi di bilanci di esercizio vi è divieto di applicazione delle regole IASB;
3. le imprese che possono redigere il bilancio in forma abbreviata (vedi par. 2.5) non possono applicare le regole IASB;
4. a) le società diverse da quelle indicate sub 1-3 ma incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società sub 1) e 2),  
 b) le altre società che sono tenute a redigere il bilancio consolidato,  
 c) le società incluse nel bilancio consolidato delle imprese sub 4.b,  
 hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio (sia individuale sia consolidato qualora debbano redigerlo) secondo le regole IASB a partire dall'esercizio 2005. Tale scelta non è revocabile, salvo circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella Nota Integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
5. le società che non rientrano nelle categorie precedenti, hanno la facoltà dal 2014 di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali. Tale punto è stato modificato con la legge 11 agosto 2014, n. 116, mentre in precedenza tale possibilità non sussisteva.

Il prospetto seguente sintetizza il campo applicativo corrente degli IAS/IFRS nel bilancio di esercizio e nel bilancio consolidato in Italia.

1. Società quotate, Banche, Società finanziarie ex art. 107, D.Lgs. n. 395/1993, SIM, SGR, Assicurazioni, Istituti di moneta elettronica	Uso IAS/IFRS <i>obbligatorio</i> sia nel bilancio di esercizio, sia nel bilancio consolidato
2. Altre società se oltre i limiti di cui all'art. 2435 bis (Redazione del bilancio in forma abbreviata)	Uso IAS/IFRS <i>facoltativo</i> sia nel bilancio di esercizio, sia nel bilancio consolidato
3. Altre società se inferiori ai limiti di cui all'art. 2435 bis (Redazione del bilancio in forma abbreviata)	Uso IAS/IFRS <i>vietato</i>

<sup>10</sup> Il Legislatore italiano parla di bilancio «di esercizio» come il bilancio della singola impresa, mentre «consolidato» è il bilancio del gruppo di imprese al quale appartiene. In realtà le regole IASB sono più precise e prevedono espressioni diverse parlando di *bilancio di esercizio consolidato* (il bilancio del gruppo di imprese), di *bilancio di esercizio separato* (bilancio della singola impresa capogruppo che come tale redige anche il bilancio di esercizio consolidato) e di *bilancio di esercizio individuale* (bilancio della impresa non facente parte di un gruppo). In effetti sono tutti casi di bilanci di esercizio.

Si segnala che entro l'Unione Europea l'Italia è stato uno dei pochi Paesi membri ad aver previsto la più ampia applicazione di tali principi, specialmente con l'obbligo di adottare gli IAS/IFRS anche nel bilancio di esercizio delle singole società quotate, delle banche e delle assicurazioni. Questa circostanza implica l'adeguamento di numerose norme italiane (contenute nel D.Lgs. n. 38/2005) concernenti la distribuzione degli utili e la determinazione del reddito imponibile ai fini tributari, in quanto è il bilancio di esercizio e non quello consolidato, la base per stabilire i dividendi e calcolare il reddito imponibile apportando le variazioni richieste dal TUIR (D.P.R. n. 917/1986).

Si deve peraltro notare come l'Unione Europea, onde evitare che le differenze tra società quotate (sospinte verso l'adozione delle regole IASB) e non quotate, siano troppo marcate, ha approvato nuove direttive che, in sostanza, permettono di introdurre nei bilanci di tutte le imprese l'adozione di alcune regole tipiche degli IAS.

Le direttive europee che gradualmente hanno introdotto regole ispirate ai principi contabili dello IASB anche per le società non quotate sono state la direttiva 27 settembre 2001, n. 65; 18 giugno 2003, n. 51, e soprattutto la Direttiva 26 giugno 2013, n. 34 che ha sostituito la IV Direttiva del 1978 ed ha assorbito le modifiche inserite nelle altre due direttive sopra citate e ha ulteriormente proposto agli stati membri la possibilità di semplificare gli schemi di bilancio per le imprese di minori dimensioni. A livello italiano il D.Lgs. n. 139/2015 ha recepito la Direttiva 34/2013 modificando nuovamente le norme del Codice Civile che sono state così ulteriormente avvicinate alle regole contenute nei principi contabili internazionali.

Nel frattempo si deve comunque rilevare che lo IASB sta continuando a modificare alcuni principi esistenti e ad approvarne di nuovi. Tali nuovi o modificati principi impongono la valutazione tecnico-politica della Commissione Europea per essere adottati e costringono le società ad una continua e dispendiosa attività di adeguamento delle proprie politiche contabili. Se da una parte questo aggiornamento normativo è auspicabile per tenere conto di una realtà economica in costante mutamento, dall'altra il ritmo vertiginoso che ha assunto in tempi recenti causa il rischio di incertezze interpretative e di scarsa assimilazione delle nuove regole che, per esser ben comprese, richiedono più tempo a disposizione.

Riepilogando, il quadro delle regole contabili in Italia vede attualmente una applicazione dei principi contabili internazionali dello IASB, approvati dall'Unione Europea, alle società quotate, alle banche ed alle assicurazioni, tanto nei bilanci consolidati che nei separati, mentre per le altre società italiane valgono le regole contenute nel Codice Civile e dei principi contabili dell'OIC a loro integrazione e interpretazione. Tuttavia le regole contenute nel Codice Civile e quindi negli OIC sono sempre più ispirate alle regole dello IASB, a seguito del progressivo recepimento di questi ultimi nelle Direttive Europee.

### ***Il rapporto con le norme fiscali***

La determinazione del reddito imponibile, affidata alle regole del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) è ispirata al principio di derivazione del reddito fiscale

dal reddito scaturente dal bilancio civilistico (art. 83 Tuir). Tale principio postula che «il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal Conto Economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta . . . , le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni» (contenute nel Tuir, n.d.a.). Quindi sembrerebbe che sia stabilita l'autonomia del bilancio civilistico, scevra da influenze tributarie e che specifiche variazioni fiscali debbano essere poi apportate in sede di dichiarazione dei redditi per passare dal risultato di bilancio al reddito imponibile.

In questo senso, come afferma l'art. 109 Tuir, i costi imputati in Conto Economico sono fiscalmente deducibili se le norme fiscali non dispongono diversamente (come nel caso di accantonamenti diversi da quelli espressamente elencati dalle norme del Tuir, la cui indeducibilità è sancita dall'art. 107, 4° comma, Tuir), come sono imponibili i ricavi imputati al Conto Economico, a meno che specifiche norme fiscali prevedano la non tassazione.

In virtù del legame che sussiste tra imputazione a Conto Economico e deducibilità fiscale, si può tuttavia verificare che nei casi in cui le norme fiscali consentano una deducibilità maggiore di quella che sarebbe consentita dall'applicazione dei principi del codice civile e quindi del principio di competenza economica, per ottenere la deducibilità fiscale di alcuni costi, un'impresa deve inserirli nel Conto Economico anche se non risultano di competenza (un esempio è dato dagli accantonamenti per perdite presunte di crediti deducibili fino allo 0,5% dei crediti commerciali). In questo modo le norme fiscali possono determinare un «inquinamento» del bilancio.

Non è compito di questo volume affrontare direttamente le problematiche concernenti i criteri di valutazione fiscali, per i quali si rinvia ad altro nostro lavoro (Quagli, D'Alauro, Tiozzo, *Dal bilancio di esercizio alle dichiarazioni tributarie*, Giappichelli, 2007, II edizione). Alcune problematiche di derivazione fiscale saranno trattate nel capitolo 13 riferito alla contabilizzazione in bilancio delle imposte sul reddito.

Queste brevi note ci sembra siano sufficienti a far capire come il quadro normativo del bilancio di esercizio in Italia viva in questi anni un periodo di intensi cambiamenti, tra loro strettamente interdipendenti: regole europee, principi contabili professionali nazionali e internazionali, norme fiscali, disposizioni civilistiche, cercano di adattarsi reciprocamente per tutelare l'interesse comune della capacità informativa del bilancio, sia pur con molti sforzi. Le tendenze di fondo sono chiare:

- standardizzazione internazionale (o perlomeno europea) delle regole sempre più spinta;
- distinzione tra società quotate, che applicano gli IAS/IFRS, e le non quotate, che applicano il Codice Civile e gli OIC, per quanto progressivamente queste ultime regole si stiano avvicinando molto agli IAS/IFRS;
- distinzione delle società non quotate su base dimensionale tra le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, quelle che lo redigono in forma abbreviata e le micro-imprese;
- graduale riconoscimento da parte del fisco del bilancio redatto secondo principi

contabili, per quanto vi siano ancora rischi di potenziale «inquinamento fiscale» del bilancio di esercizio.

Coordinare le norme di vario livello per consentire il raggiungimento simultaneo di tali obiettivi, è l'impegno che attende oggi gli operatori della professione contabile.

#### **1.4. *I postulati del bilancio di esercizio secondo il Codice Civile (artt. 2423-2423 bis)***

Dopo il quadro generale delle norme concernenti il bilancio di esercizio nel nostro Paese, iniziamo ad esaminare i principi basilari (postulati) che disciplinano la redazione di tale documento, partendo dal primo articolo che il Codice Civile dedica al bilancio, l'art. 2423.

##### **1.4.1. *La struttura del bilancio (art. 2423, primo comma)***

Il primo comma afferma che «gli amministratori devono redigere il bilancio, formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa».

Va subito notato che il diritto/dovere di redigere il bilancio spetta agli amministratori della società, ossia al vertice aziendale, a chiara dimostrazione dell'importanza attribuita dal nostro codice a questo documento.

Per quanto riguarda i prospetti componenti, rinviando a quanto dopo discusso sul contenuto analitico:

- il Conto Economico sintetizza l'intera dinamica reddituale dell'esercizio trascorso consentendo di calcolare il reddito di esercizio dopo aver fornito distinta evidenza a classi di ricavi e di costi;
- lo Stato Patrimoniale espone, alla data della chiusura dell'esercizio, le rimanenze economico-finanziarie della gestione derivanti da cicli gestionali non completati e lasciate in eredità agli esercizi successivi quali elementi attivi e passivi del patrimonio;
- il Rendiconto Finanziario sintetizza i flussi di entrate e uscite di liquidità delle tre gestioni (operativa, investimenti, finanziamenti), ed evidenzia la variazione complessiva delle disponibilità liquide avvenuta nell'esercizio;
- la Nota Integrativa ha soprattutto la funzione di commentare i dati contenuti nei suddetti prospetti, per capirne la composizione analitica, le variazioni subite da un esercizio all'altro, le problematiche valutative.

Siamo quindi in presenza della accezione «contabile» del bilancio di esercizio, in quanto Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario sono prospetti derivati dalla contabilità generale.